

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI (LM77)

REGOLAMENTO DELLE PROVE FINALI

1. Prove finali

Per il conseguimento delle lauree magistrali gli studenti devono sostenere, in seduta pubblica, una prova finale individuale davanti le Commissioni di cui al successivo articolo 4.

Le prove consistono nella presentazione orale di un elaborato di tesi in forma tipicamente scritta e nella conseguente discussione su argomenti eventualmente proposti dai componenti le suddette Commissioni.

Le presentazioni delle tesi possono essere supportate da ausili medialti diversi, a condizione che, per numero e contenuto, essi non surrogino l'esposizione da parte dei laureandi e non possano alterare le valutazioni da parte delle dette Commissioni.

Le proclamazioni dei laureati possono avvenire in apposite sedute pubbliche, anche in giorni diversi da quelli di sostenimento delle prove finali.

Il Consiglio di Facoltà, ad inizio di ogni anno accademico, prevede all'interno del calendario didattico almeno le tre seguenti sessioni di laurea magistrale, da un appello ciascuna:

- 1^a) estiva (giugno/luglio);
- 2^a) autunnale (settembre/ottobre);
- 3^a) straordinaria (febbraio/marzo).

Per essere ammessi alla prova finale, gli studenti devono avere acquisito, almeno 20 giorni lavorativi prima della data fissata per l'inizio della sessione, tutti i CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, ad eccezione di quelli assegnati alla prova, che vengono acquisiti con il superamento di essa.

2. Tesi di laurea magistrale

Le tesi di laurea magistrale sono volte ad accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica e/o professionale raggiunto dai candidati e devono vertere, con caratteristiche di originalità, su argomenti attinenti agli obiettivi formativi qualificanti il Corso di Studio.

Le tesi possono avere contenuto teorico e/o applicativo, di ambito disciplinare o interdisciplinare ed essere scritte ed eventualmente discusse, se previsto dall'ordinamento del Corso di Studio, in una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano. In particolari casi, le tesi possono essere un prodotto multimediale oppure essere prodotte in forma multimediale.

Le tesi possono essere elaborate, in tutto o in parte, presso altre istituzioni ed aziende pubbliche o private, italiane o straniere, accreditate dall'Ateneo di Palermo.

Entro trenta giorni dall'inizio dell'anno accademico, i professori ufficiali ed i ricercatori componenti il Consiglio del Corso di Laurea magistrale comunicano al Presidente di esso i possibili temi di tesi affinché questi, constatata l'attinenza agli obiettivi formativi qualificanti il Corso di Studio, ne curi il coordinamento e la pubblicazione sul sito web del Corso.

Durante l'anno accademico, è possibile aggiornare l'elenco dei suddetti temi, anche sulla base di proposte avanzate dagli studenti.

Per le assegnazioni e le successive elaborazioni della tesi, gli studenti, almeno 6 mesi prima dell'inizio delle loro presumibili sessioni di laurea, devono avanzare richiesta scritta ad un docente (professore ufficiale o ricercatore) componente il Consiglio del Corso di Studio ed appartenente al settore scientifico-disciplinare a cui si riconduce, in tutto o in prevalenza, l'argomento della tesi.

3. Relatori e correlatori delle tesi

I docenti interessati dalla richiesta dell'ultimo comma del precedente art. 2 assegnano le tesi e ne danno sollecita comunicazione al Presidente del Corso di Studio. Quindi i docenti seguono gli studenti nell'elaborazione delle tesi ed assumono la funzione di relatore nella presentazione e discussione di esse in sede di prova finale.

Nei casi di motivato diniego da parte dei docenti interessati, il Presidente, sentiti gli studenti richiedenti, procede ad assegnare d'ufficio la tesi. È comunque fatto espresso divieto ai docenti di imporre uno o più voti minimi di profitto come condizione preclusiva per le assegnazioni di tesi.

I docenti relatori di cui al precedente art. 2 possono avvalersi dell'ausilio di altro docente o di esperto esterno, il quale assume la funzione di correlatore lungo l'elaborazione delle tesi. I correlatori sono obbligatori in caso di tesi interdisciplinari.

Se i docenti relatori e correlatori cessano dal servizio o dalla docenza ufficiale di insegnamento, il Presidente, sentito lo studente tesista, provvede alla loro sostituzione.

I relatori ed i docenti correlatori sono tenuti a partecipare allo svolgimento delle prove finali e, in caso di giustificato impedimento, sono tenuti a dare sollecita comunicazione al Preside di Facoltà affinché provveda allo loro tempestiva sostituzione.

4. Commissioni di laurea magistrale

Le Commissioni di laurea magistrale valutano le prove finali e conferiscono i relativi diplomi di laurea.

Esse sono nominate dal Preside di Facoltà o, su sua delega, dal Presidente del Corso di Studio e sono composte da un numero dispari da sette ad undici di componenti effettivi tra professori, di ruolo o fuori ruolo, e ricercatori.

La nomina delle Commissioni può prevedere, oltre ai componenti effettivi, anche due o più componenti supplenti.

I componenti effettivi eventualmente impediti dal partecipare alle sedute di laurea devono comunicare per iscritto alla Presidenza di Facoltà, almeno 48 ore prima dell'inizio di esse, tranne che per sopravvenuti motivi di salute, le ragioni del loro impedimento ed il Preside provvede alla nomina di nuovi componenti e/o alla convocazione degli eventuali supplenti.

Le Commissioni possono comprendere, in soprannumero, professori a contratto ed esperti esterni limitatamente alle presentazioni ed alle discussioni delle tesi di cui essi siano relatori o correlatori, nonché alle valutazioni collegiali, ma senza diritto di voto, delle relative prove finali.

Le Commissioni possono operare solo con la presenza di almeno sette componenti, effettivi o

supplenti.

Le funzioni di Presidente di Commissione sono svolte dal Presidente del Corso di Studio o, in caso di eventuale assenza o impedimento, dal più anziano professore presente di maggiore fascia accademica.

Le funzioni di Segretario di Commissione sono svolte dal più giovane docente presente di minore fascia accademica.

5. Voti di laurea magistrale

I voti iniziali di ammissione alle prove finali si ottengono calcolando la media ponderata, espressa in centodecimi, dei voti in trentesimi conseguiti negli esami di profitto con peso i CFU assegnati agli insegnamenti caratterizzanti, affini o integrativi, a scelta autonoma degli studenti ed a quelli eventualmente inseriti, in esubero rispetto al piano di studi dello studente, come "corsi liberi" preventivamente autorizzati dal Corso di Studio.

Ai voti iniziali è aggiunto un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite nella carriera dello studente, nella misura di 0,50 punti per ogni insegnamento caratterizzante, affine o integrativo.

Le Commissioni, a titolo paritario dei componenti, qualunque ne sia il numero, possono attribuire un punteggio di valutazione non negativa della prova finale fino ad un massimo di 11 voti palesi, secondo le seguenti quattro fasce:

- 1^a) prova sufficiente: 0-4 punti;
- 2^a) prova discreta: 5-6 punti;
- 3^a) prova buona: 7-8 punti;
- 4^a) prova ottima: 9-11 punti.

Le attribuzioni dei punteggi di cui alla quarta fascia avvengono all'unanimità, mentre quelle delle prime tre fasce possono avvenire anche a maggioranza dei voti espressi dai Componenti aventi titolo e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le Commissioni assegnano un ulteriore punto ai laureandi che abbiano maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nelle vesti di *visiting student*, a condizione che abbiano conseguito nell'ambito di detti programmi almeno 15 CFU, o che abbiano svolto all'estero attività di studio finalizzate all'elaborazione delle tesi o che abbiano conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Facoltà.

Le Commissioni assegnano ulteriori due punti, un punto e mezzo o un punto ai candidati che conseguano la laurea magistrale entro, rispettivamente, la sessione estiva, autunnale o straordinaria del biennio di durata legale del Corso di Studio.

I voti finali di laurea magistrale, risultanti dai punteggi di cui sopra, vengono arrotondati agli interi inferiori o superiori in presenza, rispettivamente, di decimali da 0 e 4 ovvero da 5 a 9.

Nei casi di studenti che abbiano una votazione iniziale non inferiore a 102/110 e raggiungano la votazione di 110/110, le Commissioni, all'unanimità di voti, possono attribuire la lode.

Le proposte di lode devono essere presuntivamente avanzate al Presidente del Corso di Studio, con motivate relazioni scritte, dai relatori e dagli eventuali correlatori almeno una settimana prima della prevista seduta di laurea. Il Presidente nomina fra i professori di ruolo componenti le Commissioni un controrelatore incaricato di esaminare criticamente gli elaborati di tesi e riferirne

alle stesse.

Nei casi di studenti che abbiano una votazione iniziale non inferiore a 105/110 e raggiungano la votazione di 110/110 e lode, le Commissioni possono attribuire, all'unanimità di voti, la menzione per specifici premi di laurea magistrale o equipollente, ovvero per riconoscimenti strettamente assimilabili, di acclarata notorietà.

Le proposte di menzione devono essere presuntivamente avanzate al Presidente del Corso di Studio, con motivata relazione scritta, dai relatori e dagli eventuali correlatori almeno due settimane prima della prevista seduta di laurea. Il Presidente nomina una commissione istruttoria di tre professori di ruolo del Consiglio del Corso per formulare disgiuntamente il giudizio sugli elaborati di tesi e congiuntamente, anche a maggioranza, sulle proposte di menzione.

Tutti i suddetti giudizi sono inviati dal Presidente della Commissione istruttoria, in busta chiusa, al Presidente del Corso di studio e da questi al Presidente della Commissione di laurea magistrale, il quale procede alla lettura di essi al termine delle attribuzioni dei relativi punteggi complessivi di detta laurea.

Le attribuzioni delle menzioni devono essere pubblicamente comunicate dai Presidenti delle Commissioni di laurea magistrale nel corso delle proclamazioni dei laureati.

6. Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento, per quanto compatibile con la data della sua pubblicazione, entra in vigore dalla sessione di laurea magistrale estiva dell'anno accademico 2012-2013. In particolare, in prima applicazione, il termine di cui all'ultimo comma del superiore art. 2 è ridotto a 30 giorni per la sessione estiva ed a quattro mesi per quella autunnale.

Fino alla sessione straordinaria dell'anno accademico 2012-2013, gli studenti iscritti a precedenti Corsi di laurea magistrale possono optare per il previgente regime delle prove finali.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, vale il Format di Regolamento approvato dal Senato Accademico con delibera n. 10 del 6 novembre 2012.